Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 328 DEL 30 NOVEMBRE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77:

Sardalegnami, società per azioni, in Sassari: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1983.

O.M.I.S. - Officine meccaniche industriali sassolesi, società per azioni, in Sassuolo: Obbligazioni « 1978/1988 » sorteggiate il 2 novembre 1983.

D.I.F.A. - Distribuzione internazionale ferroviaria autoveicoli, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1977 ».

S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1974 ».

S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1975 ».

S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1982 ».

Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1978 ».

Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1977 ».

Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1973 ».

Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1981 ».

Rimorchiatori riuniti, società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1983.

Cartiere Fedrigoni & C., società per azioni, in Arco (Trento): Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1983.

Beni immobili Italia, costruzioni e industria edilizia, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni « BII 7% - 1973/1988 ».

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1983.

GIM - Generale industrie metallurgiche, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni « 6 % - 1973/1988 » sorteggiate il 16 novembre 1983.

SMI - Società mettallurgica italiana, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « 6 % - 1973/1988 » sorteggiate il 16 novembre 1983.

Darwil, società per azioni, in Trieste: Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1983.

Cigiemme, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 20 % - 1983/1985 » sorteggiate l'11 novembre 1983.

Fornace di Calvetro, società per azioni, in Rubiera: Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1983.

Ultimoda, società per azioni, in Catania: Estrazione di obbligazioni.

Finvest, società per azioni, in Pordenone: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1983.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1983.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni « 10 % - 1975/1985 » sorteggiate il 12 settembre 1983.

Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico: Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1983.

G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 5,50 % - 1962/1986 » sorteggiate il 16 novembre 1983.

M.M. - Metropolitana milanese: Errata-corrige.

Istituto per il credito sportivo: Errata-corrige.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in prima seduta comune, martedì 6 dicembre 1983, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Discussione della relazione della commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'art. 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto Eni-Petromin).

(6460)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1202.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, n. 944, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, n. 944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1981, n. 12, è rettificato come segue nel dispositivo:

Articolo unico

ERRATA	CORRIGE
« Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre *1979*, n. 1122, »	« Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre *1977*, n. 1122, »

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1983
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 282

LEGGE 25 novembre 1983, n. **649.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4:

nel comma 1, *le parole*: « fino al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1983 » *sono sostituite con le altre*: « in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983 »; *le parole*: « di cui al secondo comma dell'articolo 26 » *sono sostituite con le altre*: « di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 »; *dopo le parole*: « si provvede », *sono inserite le altre*: « , qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984 », *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « , restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria »;

il comma 2 *è sostituito con il seguente*:

« 2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le modalità di presentazione della richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui al comma 1; le rilevazioni devono essere completate entro il 31 gennaio 1985 »;

al comma 3, *è aggiunto il seguente periodo*: « La estinzione dei crediti di cui al comma 1 dovrà avvenire mediante assegnazione di titoli di debito pubblico con durata massima di dieci anni, con estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta ».

All'articolo 5:

il comma 1 *è sostituito con il seguente*:

« 1. I soggetti indicati nell'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 18 per cento, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata »;

al comma 2, dopo le parole: « devono presentare », *sono inserite le altre*: «annualmente entro il 31 marzo».

All'articolo 6:

il comma 1 *è sostituito con il seguente*:

« 1. Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati, ferme restando le disposizioni dello stesso articolo 5, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari ad un terzo di quella prevista al comma 1 dell'articolo 5, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza »;

al comma 2, le parole: « 31 gennaio 1985 » *sono sostituite con le altre*: « 31 marzo 1985 » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti altre parole*: « , e la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 è determinata con riferimento al valore, alla data stessa, dei titoli o certificati rimborsati ».

All'articolo 7, *il comma* 1 *è sostituito con il seguente*:

« 1. Ai fini della disciplina stabilita nell'articolo 6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5 anche se non vi è stata corresponsione di proventi e allegarvi l'attestazione comprovante il versamento prescritto dall'articolo 6, il prospetto di calcolo del relativo ammontare e la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ».

All'articolo 8:

sono soppresse le parole: « , con l'aliquota del 30 per cento »; *dopo le parole*: « pagamento dei proventi », *sono inserite le altre*: « , del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati; »; *nel secondo periodo, sono soppresse le parole*: « nella misura del 30 per cento ».

All'articolo 9:

dopo il comma 1, *è inserito il seguente*:

« 1.1. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto, numerato e bollato a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e vidimato annualmente dal competente ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi »;

il comma 2 *è sostituito con il seguente*:

« 2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti negli articoli da 5 a 8 e al registro previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonché quelle dell'articolo 1, sesto comma, e dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata nell'articolo 5 si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima prevista nell'articolo 7 ».

L'articolo 10 *è sostituito dal seguente*:

« 1. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.

2. Ai fini dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano simi-

lari alle obbligazioni, oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, e da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa ».

All'articolo 11:

al comma 2, *sono soppresse le parole*: « , in deroga alle disposizioni dei precedenti articoli 5 e seguenti, »;

sono aggiunti i seguenti commi:

« 2.1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

" Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ".

2.2. Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data di emissione ».

Dopo l'articolo 11, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 11-*bis*. — 1. I fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di investimento sono a titolo d'imposta.

2. Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari allo 0,50 per cento, da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.

3. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate ».

Art. 2.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 36 per cento e il credito d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è stabilito nella misura uniforme di nove sedicesimi degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Se la somma distribuita sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, è superiore al 64 per cento del reddito imponibile, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, dichiarato dalla società ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per l'esercizio medesimo, l'imposta stessa è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi della differenza. In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata, l'imposta dovuta dalla società per l'esercizio nel quale l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'importo del predetto conguaglio, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, eccettuati *a*) quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società e *b*) quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore. In caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dalla società per l'esercizio nel quale il relativo accertamento è divenuto definitivo, è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi, diversi da quelli indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è

stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

Se il reddito imponibile della società è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura o con aliquota ridotta, il conguaglio è maggiorato della differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.

Nella relazione degli amministratori delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in allegato alla dichiarazione dei redditi delle società stesse devono essere distintamente indicati:

1) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

2) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al terzo comma;

3) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al quarto comma;

4) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui alla lettera *a*) del terzo comma;

5) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera *b*) del terzo comma.

La distribuzione di riserve o altri fondi diversi da quelli indicati alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma si considera effettuata, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, mediante prelievo da riserve o altri fondi formati dopo l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'eccedenza mediante prelievo dalle riserve o altri fondi di cui al quarto comma e per l'ulteriore eccedenza mediante prelievo dalle riserve o da altri fondi di cui al terzo comma. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi relative all'esercizio nel quale è stata deliberata la distribuzione delle riserve o altri fondi è stata omessa l'indicazione di cui al precedente comma, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite.

Se gli utili di esercizio o le riserve da cui sono prelevate le somme distribuite ai soci sono formati con utili fruenti dell'agevolazione prevista dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'importo di conguaglio previsto nei commi secondo, terzo e quarto è ridotto alla metà.

L'ammontare del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è determinato senza tenere conto dell'importo del conguaglio previsto nel presente articolo.

Art. 3.

La disposizione dell'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente l'imputazione dei redditi delle imprese familiari, si applica per i redditi che risultano dalla dichiarazione annuale presentata dall'imprenditore e a condizione che la dichiarazione stessa rechi l'attestazione che le quote di partecipazione dei collaboratori familiari agli utili siano proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente.

Il contenuto di tale attestazione deve essere conforme a quello dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata prevista dall'articolo 5, quarto comma, predetto.

In sede di dichiarazione annuale l'imprenditore e i collaboratori familiari dovranno espressamente dichiarare di trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente.

Chiunque, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilascia o utilizza attestazioni di cui al penultimo comma dello stesso articolo non rispondenti al vero è soggetto alle pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Le stesse pene si applicano nei casi di falsità della attestazione prevista nel precedente primo comma.

Art. 4.

Nel quarto comma dell'articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, le parole « decreto motivato » sono sostituite con le seguenti: « provvedimento motivato ».

Art. 5.

L'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è abrogato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1983

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 3 dicembre* 1983.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 novembre 1983.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° maggio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 30 marzo 1981, n. 119, 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1982, n. 933;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1983, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 2.500 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° maggio 1985; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 17% - di scadenza 1° maggio 1985 - Leggi 30 marzo 1981, n. 119; 7 agosto 1982, n. 526; - 23 dicembre 1982, n. 933 e decreto ministeriale 20 aprile 1983 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti, su due colonne, dei quali i primi due, in alto, di ogni colonna numerati progressivamente da uno a quattro (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei quattro compartimenti, da quella 1° novembre 1983 a quella 1° maggio 1985; i rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 17% - di scadenza 1° maggio 1985 - leggi 30 marzo 1981, n. 119; 7 agosto 1982, numero 526; 23 dicembre 1982, n. 933 - e decreto ministeriale 20 aprile 1983 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato nominativo - nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . . . . a favore di (seguono alcune righe punteggiate). Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. . . . . (4ª Serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con r. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra, da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Poliennali 17% - di scadenza 1° maggio 1985 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° novembre e dal 1° maggio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° maggio 1985. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « Serie » ed al corrispondente « Capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende quattro tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, disposti in alto, su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 1, di scadenza 1° novembre 1983, a quello n. 4, di scadenza 1° maggio 1985.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 17% - di scadenza 1° maggio 1985 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze dal 1° novembre 1983 al 1° maggio 1985) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato). - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su due righi, la leggenda: « Leggi 30-3-1981, n. 119, - 7-8-1982, n. 526, 23-12-1982, n. 933 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 20-4-1983 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture «Buoni del Tesoro poliennali 17% » e « di scadenza 1° maggio 1985 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985 e da un foglio contenente i compartimenti riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento », (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data del rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° novembre e dal 1° maggio di ogni anno dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° maggio 1985 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati dieci compartimenti disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, dei quali i primi due per ogni colonna, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, recano l'indicazione di un semestre, da quello 1° novembre 1983 a quello 1° maggio 1985. I rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Esternamente alla cornice del foglio dei compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale su ordinativo della Direzione Ge-

nerale del - Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, tra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° novembre - e dal 1° maggio di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, la indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di - esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato:

« La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° novembre e dal 1° maggio di ogni anno, dalla sezione di tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato di usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato di usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° novembre e dal 1° maggio di ogni - anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° maggio 1985 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore soprastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « *con* » o « *senza* » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° maggio 1985, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del testo unico 14 febbraio 1963, numero 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigo-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1983
Registro n. 47 Tesoro, foglio n. 391

(6401)

DECRETO 17 novembre 1983.

Determinazione della competenza territoriale dell'Istituto di credito fondiario della Liguria a tutto il territorio della regione Liguria sia per il credito fondiario sia per il credito edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1946, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario della Liguria ha competenza in tutto il territorio della regione Liguria, sia per il credito fondiario sia per il credito edilizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

(6383)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 novembre 1983.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e dei punti di contingenza ai fini della applicazione della disciplina sulla perequazione delle pensioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, che estende la perequazione automatica, di cui all'art. 19 della legge n. 153 del 1969, alle pensioni sociali;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 160 del 1975, che disciplina la variazione delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi secondo i criteri di automaticità di cui all'art. 19 della legge n. 153 del 1969;

Visto l'art. 7 della legge n. 160 del 1975, che estende la perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, dei mutilati ed invalidi civili, nonché dei sordomuti;

Visto l'art. 9 della legge n. 160 del 1975, che introduce il collegamento dei trattamenti minimi di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 10 della legge n. 160 del 1975, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni superiori ai trattamenti minimi;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che estende la normativa della perequazione automatica di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 160 del 1975 alle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive od integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonché alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;

Visto l'art. 16, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che dispone l'applicazione della perequazione automatica, di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 160 del 1975, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione;

Visti l'art. 14, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'art. 3, quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 24185 in data 26 ottobre 1983;

Ritenuta la necessità di provvedere all'accertamento delle variazioni degli indici delle retribuzioni minime, del costo della vita e dei punti di contingenza nel settore dell'industria, agli effetti della perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 1984;

Decreta:

Art. 1.

La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, tra il periodo agosto 1981-luglio 1982 e il periodo agosto 1982-luglio 1983, è risultata pari a + 16.

Art. 2.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, tra il periodo agosto 1981-luglio 1982 e il periodo agosto 1982-luglio 1983, è risultata pari a + 15,8.

Art. 3.

La misura percentuale di cui all'art. 10, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, derivante dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, è risultata pari a + 0,2.

La quota aggiuntiva di cui all'art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di contingenza, accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo agosto 1982-luglio 1983 nel numero di 13 per il primo trimestre, per il valore unitario di ciascun punto fissato in lire 1.910, e di 9 per i successivi tre trimestri, per il valore unitario fissato in lire 5.440), è risultata pari a L. 73.790 mensili.

Roma, addì 19 novembre 1983

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6410)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° agosto 1983, n. **650**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di prima clinica chirurgica (per le esigenze della prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica) della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1983
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 284

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1983 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Ingrassia Carmelo, esercente in Catania, dal 3 gennaio 1984.

Quartararo Francesco, esercente in Milano, dal 4 gennaio 1984.

Serpi Marco, esercente in Milano, dal 13 gennaio 1984.

Micela Giuseppe, esercente in Lugo, d.n. Ravenna, dal 30 gennaio 1984.

Serra Achille, esercente in San Damiano d'Asti, d.n. Asti, dal 22 febbraio 1984.

Megha Cesare, esercente in Galatone, d.n. Lecce, dal 23 febbraio 1984.

Diliberto Francesco Saverio, esercente in Bagheria, d.n. Palermo, dal 24 febbraio 1984.

Emmolo Emilio, esercente in Scicli, d.n. Ragusa, dal 18 aprile 1984.

(6389)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Trasporto gratuito sfollati di Pozzuoli provvisoriamente sistemati in località collegate dalle ferrovie secondarie in concessione. (Ordinanza n. 67/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 34/FPC del 19 ottobre 1983 che ha accordato ai nuclei familiari di Pozzuoli sgomberati dalle proprie abitazioni, il beneficio del trasporto gratuito dai centri di provvisoria sistemazione a quello di residenza;

Ravvisata la necessità di estendere il beneficio predetto anche ai nuclei familiari provvisoriamente sistemati in comuni collegati dalla « Circumflegrea » dalla « S.E.P.S.A. » e dalla « Circumvesuviana »;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 34/FPC del 19 ottobre 1983, riguardante il trasporto gratuito dei nuclei familiari sgomberati dal comune di Pozzuoli, sono estese, per la durata di tre mesi anche ai nuclei familiari che hanno trovato provvisoria sistemazione nei comuni i cui collegamenti sono assicurati dalle società ferroviarie in concessione « Circumflegrea », « S.E.P.S.A. » e « Circumvesuviana ».

Art. 2.

Ove più aziende esercitassero il trasporto per gli stessi itinerari, ai nuclei familiari puteolani provvisoriamente sistemati altrove, è riconosciuta la gratuità del trasporto per una sola impresa collegante i centri di provvisoria sistemazione a quello di residenza.

Art. 3.

La regione Campania attribuirà alle società suindicate che esercitano i servizi di linea e che rilasceranno appositi abbonamenti agli interessati, il rimborso del costo degli abbonamenti stessi.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza tornano applicabili le disposizioni contenute nella citata ordinanza numero 34/FPC del 19 ottobre 1983.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, messe a disposizione del prefetto di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6391)

Delega al prefetto di Napoli per l'acquisto di immobili da destinare agli occupanti il campo containers della Mostra d'Oltremare. (Ordinanza n. 55/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la lettera *a*) dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il secondo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114;

Ravvisata l'urgente necessità di provvedere alla sistemazione in alloggi provvisori dei nuclei familiari in atto sistemati in condizioni disagiate, anche per effetto dello stato di degrado degli alloggi precari in cui vivono, nel campo containers della Mostra d'Oltremare;

Considerato che la realizzazione del piano costruttivo di cui all'ordinanza n. 14/FPC del 24 settembre 1983 richiede tempi incompatibili con le urgenti esigenze di taluni nuclei familiari che devono trovare una più immediata sistemazione in alloggi definitivi;

Visto il documento in data 24 settembre 1983 dal quale risulta che gli ex capi gruppo della disciolta maggioranza del consiglio comunale di Napoli hanno espresso il loro assenso all'acquisto degli alloggi per le finalità suindicate;

Visto che sul mercato edilizio risultano disponibili edifici nei quali poter sistemare con immediatezza i predetti nuclei familiari;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Napoli è delegato a deliberare l'acquisto di immobili privati nell'area metropolitana di Napoli e comuni vicinori per conto del demanio dello Stato da destinarsi ai nuclei familiari in atto sistemati nel campo containers della Mostra d'Oltremare.

Art. 2.

Per il reperimento degli alloggi disponibili per la vendita, il prefetto di Napoli può prendere in considerazione qualsiasi offerta di vendita da chiunque proveniente.

Reperiti gli immobili ed acquisite le offerte di vendita relative, il prefetto sottopone l'intero carteggio alle valutazioni di un comitato tecnico-amministrativo costituito:

dal provveditore alle OO.PP. per la Campania che lo presiede;

il commissario straordinario del comune di Napoli o un suo delegato;

dall'ingegnere capo del genio civile di Napoli;

dall'intendente di finanza di Napoli;

dal dirigente dell'U.T.E. di Napoli.

Il comitato esamina l'offerta di vendita, esprime il proprio parere in ordine all'opportunità, alla convenienza, all'idoneità dell'immobile da acquistare, segnalando le offerte di maggiore interesse per l'amministrazione. Acquisito l'intero carteggio con il parere relativo, il prefetto sottopone le offerte ritenute più convenienti dal predetto comitato alle valutazioni dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, ai fini della congruità del prezzo.

L'U.T.E. è tenuto ad esprimere il parere di competenza nel termine massimo di quindici giorni dalla data della richiesta.

Art. 3.

Il prefetto, ricevuta la dichiarazione con la quale la parte si impegna alla vendita dell'immobile al prezzo ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale, trae apposito ordinativo sul fondo di contabilità speciale di tesoreria che, in deroga alla normativa vigente, si estingue con contestuale accensione di contabilità speciale a favore dell'intendente di finanza e trasmette tutta la documentazione acquisita al predetto intendente.

Per il pagamento del prezzo a favore dell'avente diritto, l'intendente suindicato emette ordinativo di pagamento a proprio favore che viene estinto con l'emissione di vaglia cambiario per l'importo corrispondente al prezzo di cessione dell'immobile acquistato.

Art. 4.

L'intendente di finanza, acquista tutta la documentazione occorrente al trasferimento della proprietà dell'immobile, procede alla stipula del contratto con il venditore e, per il pagamento del prezzo relativo, trasferisce al venditore il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia.

Il contratto suindicato è esente da imposta di bollo, di registro, ipotecarie e catastali.

Non è soggetto ad approvazione, né a registrazione della Corte dei conti essendo stipulato in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato.

L'intendente di finanza è facultato alla stipula di contratti preliminari di vendita per gli immobili non immediatamente disponibili inserendo nell'atto relativo una penale, in misura non superiore al 20%, commisurata al ritardo nella consegna del fabbricato acquistato.

Art. 5.

L'assegnazione degli alloggi, che può avvenire anche durante la fase diretta al loro acquisto, è disposta a cura del comune di Napoli in favore dei nuclei familiari interessati sulla base dei criteri e relativa a graduatoria formulata dalla commissione istituita dal commissario del comune predetto con decreto n. 585/13 del 3 novembre 1983.

Qualora nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione a cura della prefettura dalla data di disponibilità degli immobili il comune non abbia proceduto alle suindicate incombenze, la prefettura di Napoli provvederà in via sostitutiva con le modalità ritenute più opportune.

Art. 6.

L'intendenza di finanza non può procedere alla vendita degli immobili acquistati per un periodo di dieci anni dalla data dell'acquisto.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in circa 20 miliardi, si provvede con i mezzi finanziari messi a disposizione del prefetto di Napoli e tratti dal fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6390)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 17 novembre 1983, n. **1/13.**

Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione degli articoli 3, 9, 106 e delle causali 23, 26, 32 e 38.

1) Alle disposizioni di attuazione dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Inoltre si precisa che eventuali oneri da riconoscere in favore dell'estero per garanzie rilasciate da non residenti a favore di aziende ed istituti di credito operanti in Italia per linee di credito e finanziamenti da questi ultimi accordati a residenti, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo in riferimento, sono trasferibili ad iniziativa bancaria, purché l'ammontare degli oneri sia contenuto nella misura corrente per operazioni della specie ».

2) Le disposizioni di cui alla lettera *b*) del punto 1 delle disposizioni di attuazione dell'art. 9 sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) previa autorizzazione dell'Ufficio, in ogni altro caso.

Nel caso di compensazioni di partite a debito e credito, i cui regolamenti valutari siano singolarmente demandati all'iniziativa bancaria, le banche, all'atto della richiesta all'ufficio per l'autorizzazione della compensazione, debbono limitarsi ad inoltrare, in luogo della sottostante documentazione che dovranno in ogni caso esaminare ed invalidare ai fini valutari, prospetto riepilogativo nel quale debbono evidenziare la natura delle operazioni sottostanti nonché gli importi e le scadenze dei relativi impegni di regolamento.

Per contro, nel caso di compensazioni di partite a debito e credito derivanti da operazioni non eseguibili ad iniziativa bancaria, resta fermo che la richiesta da inoltrare all'organo valutario competente deve essere corredata dalla prescritta documentazione ».

3) Il punto 13 delle disposizioni di attuazione dell'art. 106 è così modificato:

« Sono subordinati all'autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, l'accettazione ed il rilascio delle garanzie non liberalizzate, rispettivamente ai sensi dell'art. 3, terzo comma e dell'art. 4, terzo comma del decreto ».

4) Il secondo alinea della voce « Esborsi » delle disposizioni di attuazione della causale 23 è modificato come segue:

« — per assicurazione di rischi speciali della navigazione:

lettera originale di autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo) — da esibire soltanto in occasione del pagamento della prima rata — e fattura premi originale, rilasciata dalla compagnia estera di assicurazione o dallo underwriter estero, bollata e registrata nelle forme di legge.

E' consentito tuttavia alle banche abilitate di effettuare il regolamento anche prima dell'adempimento delle dette formalità in materia di registrazione e di bollo, con assunzione, in tal caso, di impegno scritto da parte dell'operatore ad esibire a posteriori, entro sessanta giorni dalla data fissata dalle norme fiscali vigenti in materia di assicurazione privata per il pagamento dell'imposta, la fattura come sopra regolarizzata ai fini fiscali. Qualora l'operatore non abbia adempiuto all'impegno entro il termine sopra stabilito la banca interessata, entro quindici giorni dalla scadenza dell'impegno come sopra determinata, invita l'operatore ad assolverlo con lettera raccomandata contenente l'avvertenza che, trascorsi infruttuosamente trenta giorni (festivi compresi) dalla data dell'invito, l'inadempienza verrà segnalata all'ufficio (servizio ispettorato) ».

5) Per la causale 26, alla voce « Esborsi », vengono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione:

« Le somme liquidate in lire, in Italia, a titolo di indennizzo direttamente a mani dell'avente diritto non residente possono essere da questi versate alla banca per l'accreditamento in conto estero, sempreché il versamento sia effettuato sollecitamente e contro invalidazione da parte della banca di attestazione dell'impresa assicuratrice comprovante l'avvenuta liquidazione dell'indennizzo.

La stessa facoltà è riconosciuta al rappresentante dell'avente diritto, che sia stato da quest'ultimo incaricato di riscuotere l'indennizzo dovuto, con l'osservanza delle stesse modalità e previa esibizione della relativa procura rilasciata nelle forme di rito; in particolare la detenzione delle somme incassate dal rappresentante deve essere limitata ai tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione del regolamento ».

6) Per la causale 32, alla voce « Esborsi », vengono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione:

« Le somme liquidate in lire, in Italia, a titolo di pensione od altra prestazione, direttamente a mani dell'avente diritto non residente, possono essere da questi versate alla banca per l'accreditamento in conto estero, contro invalidazione da parte della banca di idonea documentazione comprovante che trattasi di somme liquidate dal competente ente in conformità alle norme vigenti in materia pensionistica a favore di soggetto "non residente".

La medesima facoltà è riconosciuta al rappresentante dell'avente diritto che sia stato da quest'ultimo incaricato di riscuotere la pensione dovuta, con l'osservanza delle stesse modalità e previa esibizione della relativa procura rilasciata nelle forme di rito; in particolare la detenzione delle somme incassate dal rappresentante deve essere limitata ai tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione del regolamento ».

7) Per la causale 38, alla voce « Esborsi », vengono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione:

« Le somme liquidate in lire, in Italia, direttamente a mani dell'avente diritto non residente, possono essere da questi versate alla banca per l'accreditamento in conto estero, contro invalidazione da parte della banca di idonea documentazione comprovante che trattasi di somme liquidate a titolo di pensione a favore di soggetto "non residente".

La medesima facoltà è riconosciuta al rappresentante dell'avente diritto che sia stato da quest'ultimo incaricato di riscuotere la pensione dovuta, con l'osservanza delle stesse modalità e previa esibizione della relativa procura rilasciata nelle forme di rito; in particolare la detenzione delle somme incassate dal rappresentante deve essere limitata ai tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione del regolamento ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(6404)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di consigliere parlamentare della professionalità di stenografia con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale del quinto livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di Presidenza adottata nella riunione del 22 novembre 1983;

Visti gli articoli 2, 5, 37, 42, 43 e 44 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventuno posti di consigliere parlamentare della professionalità di stenografia della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale del quinto livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Art. 2.

A favore del personale alle dipendenze della Camera appartenente al quarto livello, nonché al ruolo ad esaurimento degli stenografi a condizioni speciali, che abbia maturato in tale livello, o nel ruolo predetto, almeno cinque anni di anzianità, è riservato un numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

A favore del personale di ruolo alle dipendenze della Camera è, altresì, riservato un decimo delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non potrà, comunque, superare i 40 anni anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;

3) diploma di laurea conseguito in una università della Repubblica italiana presso le facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere e filosofia, magistero, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, scienze economiche e sociali, scienze economiche e bancarie o altri diplomi di laurea dichiarati per legge equipollenti ai precedenti;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, nonché quelli che diano luogo a preferenza a parità di punteggio agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Segretario generale della Camera, dovranno pervenire all'Amministrazione della Camera entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata espresso con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate in tempo utile, pervengano quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita. L'aspirante che abbia un'età compresa tra i trentacinque e i quaranta anni è tenuto ad indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario l'aspirante deve indicare gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione di amnistia o di perdono giudiziale e il titolo del reato;

6) di non aver a carico procedimenti penali pendenti; in caso contrario deve indicare gli estremi del procedimento e il titolo del reato;

7) di essere idoneo fisicamente all'impiego;

8) di possedere il diploma di laurea in . . . . ., indicando presso quale università ed in quale data lo abbia conseguito e la votazione riportata;

9) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile);

10) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) gli ulteriori titoli di studio e professionali eventualmente posseduti;

12) gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria;

13) gli eventuali titoli che diano diritto all'attribuzione di punteggio aggiuntivo;

14) il sistema stenografico conosciuto tra quelli riconosciuti dallo Stato e ammessi nel pubblico insegnamento (Gabelsberger-Noë, Meschini, Cima, Mosciaro);

15) la lingua o le lingue straniere in cui chieda di sostenere la prova orale facoltativa;

16) gli estremi del documento di identità di cui è provvisto (ove l'aspirante non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

L'aspirante deve altresì indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico, ove posseduto.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste nei commi da 1) a 8), 14 e 16) non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami consistono in prove tecniche di stenoscrizione, prove scritte culturali ed in un colloquio.

Le prove tecniche consistono:

a) nella redazione dei resoconti stenografici di tre interventi pronunciati durante le sedute dell'assemblea; gli interventi avranno la durata di dieci minuti ciascuno e per le trascrizioni in chiaro saranno assegnate due ore;

b) nella stenoscrizione di due brani dettati ad una velocità progressivamente crescente, a partire da 100 fino a 160 parole al minuto, per la durata di sette minuti con successiva trascrizione in chiaro nel tempo massimo di due ore.

A ciascuna delle cinque prove tecniche sarà assegnato un punteggio in trentesimi; il punteggio minimo di idoneità per ciascuna prova è fissato in 18/30.

Le prove scritte culturali consistono in:

a) un tema di diritto e procedura parlamentare;

b) un tema di storia italiana contemporanea con particolare riguardo agli avvenimenti politico-parlamentari dal 1861 ai nostri giorni.

Per lo svolgimento di ciascun tema saranno assegnate otto ore di tempo.

Le prove scritte saranno valutate in trentesimi; il punteggio minimo per l'idoneità in ciascuna prova è fissato in 18/30.

I candidati che avranno conseguito nelle prove tecniche un punteggio medio non inferiore a 21/30 e nelle prove culturali un punteggio medio non inferiore a 21/30, sempre con almeno 18/30 in ciascuna prova, saranno ammessi a sostenere il colloquio, il quale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte culturali, nonché sulle seguenti:

diritto costituzionale;

elementi di politica economica;

istituzioni di diritto privato.

Per ciascuna materia sarà assegnato un punteggio in trentesimi.

Conseguiranno l'idoneità i candidati che riporteranno nel colloquio un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna materia.

I candidati che lo abbiano richiesto nella domanda potranno sostenere anche prove facoltative di lettura, traduzione e conversazione in una o più lingue straniere, scelte fra quelle dei Paesi della C.E.E., oltre allo spagnolo, russo e portoghese; per ciascuna lingua potranno essere assegnati punti 0,10, fino ad un punteggio non superiore complessivamente a punti 0,30.

Il punteggio relativo alle prove facoltative sarà aggiunto alla votazione media riportata nelle materie del colloquio; la somma derivante costituirà il punteggio del colloquio. Il punteggio finale sarà formato dalla media fra il punteggio medio delle prove tecniche, quello medio delle prove culturali e quello del colloquio.

In aggiunta al punteggio finale saranno valutati i titoli:

a) in applicazione del criterio fissato dal decreto presidenziale 5 giugno 1978, n. 1717, agli stenografi a condizioni speciali sarà attribuito un punteggio di 25 centesimi di punto per ogni anno di servizio prestato nel ruolo a condizioni speciali fino ad un massimo di due punti;

b) in applicazione del criterio di cui all'art. 5 del regolamento relativo alla disciplina dei corsi di formazione e addestramento nella stenografia parlamentare, allegato al decreto presidenziale 9 giugno 1981, n. 1312, agli allievi dei corsi che abbiano superato gli esami finali saranno attribuiti punti 2 se abbiano riportato un punteggio finale non inferiore a 27/30; punti 1,50, se abbiano riportato un punteggio finale non inferiore a 24/30; punti 1, ai restanti idonei;

c) la commissione potrà valutare altri titoli culturali o professionali fino ad un massimo di 50 centesimi di punto.

Sulla base del punteggio di concorso così determinato sarà formata la graduatoria finale, nella quale si terrà conto delle riserve di posti previste in favore degli interni e dei titoli di preferenza a parità di punteggio.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto il quale indicherà anche i membri aggregati per le prove scritte tecniche. La commissione potrà aggregarsi anche membri esperti per le prove orali di lingue straniere.

La commissione disporrà le prove d'esame; deciderà l'ammissione dei concorrenti al colloquio; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Art. 7.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non avranno ricevuto da parte dell'amministrazione alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, prima della data fissata per le prove tecniche, dovranno presentarsi per sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, all'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 16 gennaio* 1984 *muniti del documento di identità indicato nella domanda.*

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica al fine di accertarne la sana costituzione fisica nonché l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) estratto atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza;

4) certificato del godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato dei carichi pendenti presso la pretura;

7) certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica;

8) copia del foglio matricolare;

9) titolo di studio dichiarato nella domanda di ammissione e certificato attestante la votazione riportata nell'esame di laurea;

10) eventuali altri titoli di studio o professionali dichiarati nella domanda di ammissione.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta.

I vincitori che siano dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al punto 8) compreso.

I vincitori chiamati in servizio, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno collocati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera dei deputati.

Roma, addì 24 novembre 1983

Il Presidente: IOTTI

Il Segretario generale: LONGI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00186 ROMA

Il sottoscritto . nato
(cognome - nome - cognome da coniugata)
a (provincia di)
il . . (*a*) e residente in . . (provincia di .), via .
n. . . (c.a.p. .), chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di consigliere parlamentare della professionalità di stenografia della Camera dei deputati.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
. (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

3) non ha riportato condanne penali (*b*);

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*c*);

5) è idoneo fisicamente all'impiego (*d*);

6) è in possesso del seguente diploma di laurea .
., conseguito presso la facoltà di .
., Università di .
in data . ., riportando la seguente votazione . .,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la propria posizione è la seguente . . (*e*) (solo i candidati di sesso maschile);

8) non ha prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni (*f*);

9) non è stato *destituito o dispensato* da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale (*g*);

10) ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo è in possesso dei seguenti titoli . .,

11) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli .
.,

12) chiede di sostenere le prove pratiche nel sistema stenografico . .,

13) intende sostenere la prova orale facoltativa nella seguente (o nelle seguenti) lingua/e straniera/e . .,

14) è fornito del seguente documento di identità (indicare il tipo ed il numero del documento) (*h*).

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo .
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Data, .

Firma . (*i*)

(*a*) Nel caso che si siano superati i 35 anni di età, indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età.

(*b*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione della amnistia o del perdono) e il titolo del reato.

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento o il titolo del reato.

(*d*) Specificare le invalidità e le infermità da cui si sia eventualmente affetti.

(*e*) Dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di essere attualmente in servizio militare presso . ., oppure: di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo .

(*f*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso la amministrazione . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ., con la qualifica di . .
. . . . . .; ovvero: ha prestato servizio presso la amministrazione . . . ., dal . . . .
al . . . . . con la qualifica di . . . . . .
(precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(*g*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza.

(*h*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità, dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge.

(*i*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6405)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di segretario del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli esami avranno luogo a Napoli presso la stazione sperimentale pelli, in via Poggioreale n. 39, c.a.p. 80143.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale pelli, in via Poggioreale, 39, Napoli 80143, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il testo integrale del bando è a disposizione degli interessati presso la segreteria della stazione sperimentale pelli, via Poggioreale, 39, Napoli, telef. (081) 20.01.14.

(6398)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario e modalità di partecipazione alla prova scritta del concorso pubblico, per esami, a trecentotrentacinque posti nella qualifica funzionale di segretario di ragioneria del sesto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a trecentotrentacinque posti nella qualifica funzionale di segretario di ragioneria del sesto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983, si svolgerà il giorno 29 dicembre 1983 nelle sedi e con le modalità indicate nel presente avviso che ha valore, a tutti gli effetti, di notifica nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione della prova scritta è di sei ore.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non debbono portare nell'aula di esame libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc. Sono ammessi esclusivamente i codici di legislazione ed altre fonti normative, purché

non commentati. L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

Per sostenere la prova scritta, i candidati sono convocati il 29 dicembre 1983, nelle sedi e nelle ore di seguito indicate, in relazione alla provincia di residenza anagrafica, corrispondente alla prefettura cui la domanda di partecipazione è stata inoltrata.

Viceversa, i candidati che avessero per errore inoltrato la domanda di partecipazione al concorso ad una prefettura diversa da quella corrispondente alla provincia di residenza anagrafica, sono convocati il 29 dicembre 1983 nell'ora stabilita e nella sede di esame corrispondente alla provincia di residenza anagrafica indicata nel contesto della domanda.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame assegnata nel presente avviso comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

SEDE DI AGRIGENTO

Convocazione: ore 7,45. Istituto tecnico statale commerciale « M. Foderà », Quadrivio Spinasanta, Agrigento Bassa, Agrigento.

SEDE DI ALESSANDRIA

Convocazione: ore 8,30. Scuola allievi agenti polizia di Stato, corso Acqui, 402, Alessandria.

SEDE DI ANCONA

Convocazione: ore 8. I Liceo scientifico di Stato « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2, Ancona.

CANDIDATI DELLA PROVINCIA DI AOSTA

I candidati residenti nella provincia di Aosta sono convocati alle ore 8 per sostenere la prova scritta a Torino, presso il Politecnico di Torino, sito in corso Duca degli Abruzzi, 24.

SEDE DI AREZZO

Convocazione: ore 8,15. Istituto tecnico industriale statale « Galileo Galilei », viale Pier della Francesca, 55, Arezzo.

SEDE DI ASCOLI PICENO

Convocazione: ore 8. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Umberto I », via delle Torri, 4, Ascoli Piceno.

SEDE DI ASTI

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. A. Giobert », via Gandolfino Roreto, 32, Asti.

SEDE DI AVELLINO

Convocazione: ore 7,45. Scuola media statale « Leonardo da Vinci », piazza Solimene, Avellino.

SEDE DI BARI

Convocazione: ore 7,45:

dalla lettera A alla lettera E inclusa. Istituto tecnico femminile statale « Elena di Savoia », c/o Centro studi polivalente « Japigia », via Caldarola, Bari;

dalla lettera F alla lettera Z inclusa. Istituto tecnico commerciale statale « Vito Vittorio Lenoci », c/o Centro studi polivalente « Japigia », via Caldarola, Bari.

SEDE DI BELLUNO

Convocazione: ore 8,30. Scuola media statale « Ippolito Nievo », via San Lorenzo. 19. Belluno.

SEDE DI BENEVENTO

Convocazione: ore 8. Secondo istituto tecnico statale commerciale amministrativo presso palazzo del Governo, corso Garibaldi, 1, Benevento.

SEDE DI BERGAMO

Convocazione: ore 9. Istituto magistrale statale « P. S. Suardo », via Angelo Maj, 8, Bergamo.

SEDE DI BOLOGNA

Convocazione: ore 8,45. Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, aule 2 e 3, viale Risorgimento, 2, Bologna.

CANDIDATI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

I candidati residenti nella provincia di Bolzano sono convocati alle ore 8 per sostenere la prova scritta a Verona presso l'Ente autonomo fiere di Verona, padiglione n. 24, viale del Lavoro, 8, Verona.

SEDE DI BRESCIA

Convocazione: ore 9. Istituto magistrale « V. Gambara », via Gambara, 3, Brescia.

SEDE DI BRINDISI

Convocazione: ore 8. Istituto magistrale statale « E. Palumbo », via A. Grandi, Brindisi.

SEDE DI CAGLIARI

Convocazione: ore 7,45. Istituto magistrale statale « Eleonora d'Arborea », via Carboni Boy, 5, Cagliari.

SEDE DI CALTANISSETTA

Convocazione: ore 8. Istituto tecnico statale commerciale « Mario Rapisardi », viale Regina Margherita, Caltanissetta.

SEDE DI CAMPOBASSO

Convocazione: ore 8,15. Istituto tecnico industriale statale « G. Marconi », piazza San Francesco, Campobasso.

SEDE DI CASERTA

Convocazione: ore 7,30. Istituto tecnico per geometri « Michelangelo Buonarroti », viale Michelangelo, Caserta.

SEDE DI CATANIA

Convocazione: ore 7,45. Istituto tecnico commerciale « Gemmellaro », corso Indipendenza, Catania.

SEDE DI CATANZARO

Convocazione: ore 7,30. Istituto tecnico commerciale statale « B. Grimaldi », via Alessandro Turco, 32, Catanzaro.

SEDE DI CHIETI

Convocazione: ore 8,30. Centro interaziendale per l'addestramento professionale « C.I.A.P.I. », viale Abruzzo (zona Stadio), 322, Chieti Scalo.

SEDE DI COMO

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico commerciale « Caio Plinio Secondo », sede centrale, via Italia Libera, 1, Como.

SEDE DI COSENZA

Convocazione: ore 8. Istituto tecnico commerciale statale « G. Pezzullo », via Popilia, Cosenza.

SEDE DI CREMONA

Convocazione: ore 9. Liceo classico statale « Daniele Manin », via Boldori, 3, Cremona.

SEDE DI CUNEO

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico industriale statale, corso Alcide De Gasperi, 30, Cuneo.

SEDE DI ENNA

Convocazione: ore 8,30. Istituto tecnico commerciale « Duca d'Aosta », viale Diaz, Enna.

SEDE DI FERRARA

Convocazione: ore 9. Liceo ginnasio « L. Ariosto », via Arianuova, 19, Ferrara.

SEDE DI FIRENZE

Convocazione: ore 8,30. Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », sede del biennio, via Panciatichi, 27, Firenze.

SEDE DI FOGGIA

Convocazione: ore 7,45. Liceo ginnasio « Lanza », palazzo degli studi, piazzale Italia, Foggia.

SEDE DI FORLÌ

Convocazione: ore 8,45. Istituto tecnico industriale statale, viale della Libertà, 14, Forlì.

SEDE DI FROSINONE

Convocazione: ore 7,45. Istituto tecnico industriale statale per la meccanica e l'elettronica « Alessandro Volta », viale Roma, Frosinone.

SEDE DI GENOVA

Convocazione: ore 8. Liceo ginnasio « A. D'Oria », via A. Diaz, 8, Genova.

SEDE DI GORIZIA

Convocazione: ore 8,30. Istituto tecnico industriale statale « G. Galilei », via Puccini, 22, Gorizia.

SEDE DI GROSSETO

Convocazione: ore 9. Liceo scientifico statale « G. Marconi », via dei Barberi, Grosseto.

SEDE DI IMPERIA

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « G. Ruffini », via Terre Bianche, Imperia - Porto Maurizio.

SEDE DI ISERNIA

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico commerciale « Enrico Fermi », corso Risorgimento, 255, Isernia.

SEDE DI L'AQUILA

Convocazione: ore 7,45. Palazzetto dello sport, via Ovidio, Polisportivo comunale, L'Aquila.

SEDE DI LA SPEZIA

Convocazione: ore 8,15. Istituto tecnico commerciale statale « A. Fossati », via Bragarina, 32, La Spezia.

SEDE DI LATINA

Convocazione: ore 7,45. Istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Ponchielli, Latina.

SEDE DI LECCE

Convocazione: ore 8. Centro polivalente dei salesiani di formazione professionale, via Salesiani, Lecce.

SEDE DI LIVORNO

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico commerciale « A. Vespucci », via Chiarini, 1, Livorno.

SEDE DI LUCCA

Convocazione: ore 8,30. Liceo scientifico statale « A. Vallisneri », via delle Rose, Lucca-S. Anna.

SEDE DI MACERATA

Convocazione: ore 8,45. Università degli studi, Piaggia dell'Università, 2, Macerata.

SEDE DI MANTOVA

Convocazione: ore 8,30. Liceo scientifico « Belfiore », viale Risorgimento con ingresso in via Tione, 2, Mantova.

SEDE DI MASSA-CARRARA

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico statale commerciale « G. Toniolo », via XXVII Aprile, 8, Massa.

SEDE DI MATERA

Convocazione: ore 8. Istituto tecnico commerciale per ragionieri « Antonio Loperfido », viale Aldo Moro, 10, Matera.

SEDE DI MESSINA

Convocazione: ore 7,30. Istituto tecnico industriale statale « Verona-Trento », via Ugo Bassi, Messina.

SEDE DI MILANO

Convocazione: ore 8,30. Università degli studi, via Festa del Perdono, 7, Milano.

SEDE DI MODENA

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico statale commerciale « Jacopo Barozzi », viale Monte Kosica, 136, Modena.

SEDE DI NAPOLI

Convocazione: ore 7,30. Palazzetto dello sport, via Giochi del Mediterraneo (Fuorigrotta), Napoli.

SEDE DI NOVARA

Convocazione: ore 9. Liceo classico « Carlo Alberto », Baluardo Lamarmora, 8/C, Novara.

SEDE DI NUORO

Convocazione: ore 8. Istituto tecnico commerciale « G. Pietro Chironi », via Toscana, 29, Nuoro.

SEDE DI ORISTANO

Convocazione: ore 8,15. Istituto tecnico commerciale « Lorenzo Mossa », via Diaz, Oristano.

SEDE DI PADOVA

Convocazione: ore 8,30. Istituto tecnico commerciale statale « P.F. Calvi », via S. Chiara, 10, Padova.

SEDE DI PALERMO

Convocazione: ore 7,30. Ente autonomo fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20, piazza Generale Cascino, Palermo.

SEDE DI PARMA

Convocazione: ore 8,45. Istituto tecnico « Macedonio Melloni », viale Maria Luigia, 7, Parma.

SEDE DI PAVIA

Convocazione: ore 9. Università degli studi di Pavia, aula di disegno, piazza L. da Vinci, 5, Pavia.

SEDE DI PERUGIA

Convocazione: ore 8. Istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Emanuele II », p.le Anna Frank, 11, Perugia.

SEDE DI PESARO

Convocazione: ore 8,15. Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Benelli », via Nanterre, Pesaro.

SEDE DI PESCARA

Convocazione: ore 8,15. Liceo ginnasio statale « G. D'Annunzio », via Venezia, 41, Pescara.

SEDE DI PIACENZA

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico commerciale « G.D. Romagnosi », via Cavour, 45, Piacenza.

SEDE DI PISA

Convocazione: ore 8,30. Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa, aule del biennio G.D. 2 e G.D. 3, via Giunta Pisano, Pisa.

SEDE DI PISTOIA

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico statale commerciale « Filippo Pacini », corso Gramsci, 43, Pistoia.

SEDE DI PORDENONE

Convocazione: ore 9. Istituto professionale di Stato per il commercio « F. Flora », via Gaspare Gozzi, 8, Pordenone.

SEDE DI POTENZA

Convocazione: ore 8. Scuola media « G. Leopardi », rione Lucania, Potenza.

SEDE DI RAGUSA

Convocazione: ore 8,30. Liceo classico « Umberto I », via Vittorio Emanuele Orlando, 2° piano, Ragusa.

SEDE DI RAVENNA

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico statale commerciale ad indirizzo amministrativo « Giuseppe Ginanni », via Carducci, 11, Ravenna.

SEDE DI REGGIO CALABRIA

Convocazione: ore 7,30. Liceo scientifico statale « L. da Vinci », via Possidonia, Reggio Calabria.

SEDE DI REGGIO EMILIA

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico commerciale statale « Gasparo Scaruffi », via Filippo Re, 8, Reggio Emilia.

SEDE DI RIETI

Convocazione: ore 8,15. Istituto tecnico commerciale « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi », viale Maraini, 54, Rieti.

SEDE DI ROMA

Convocazione: ore 7,30. Fiera di Roma, piazzale della Fiera (prospiciente via Cristoforo Colombo), Roma.

SEDE DI ROVIGO

Convocazione: ore 8,30. Istituto tecnico industriale statale « F. Viola », via A. De Gasperi, 21, Rovigo-Commenda.

SEDE DI SALERNO

Convocazione: ore 7,45. Istituto tecnico statale « A. Genovesi », via Principessa Sighelgaita, 12/A, Salerno.

SEDE DI SASSARI

Convocazione: ore 7,45. Istituto tecnico statale industriale « G. M. Angioy », via De Nicola, ingresso via Einaudi, 18, Sassari.

SEDE DI SAVONA

Convocazione: ore 9. Aula magna istituto tecnico industriale « G. Ferraris », via alla Rocca, 35, Savona.

SEDE DI SIENA

Convocazione: ore 8,30. Istituto tecnico statale commerciale e per geometri « Sallustio Bandini », via Cesare Battisti, 11, Siena.

SEDE DI SIRACUSA

Convocazione: ore 8. Istituto tecnico statale commerciale « A. Rizza », viale Diaz, 12, Siracusa.

SEDE DI SONDRIO

Convocazione: ore 9. Scuola media statale « F. Sassi » (ex istituto Besta), via Vittorio Veneto, 22, Sondrio.

SEDE DI TARANTO

Convocazione: ore 8. Scuola allievi sottufficiali Marina militare (C.E.M.M.), San Vito, Taranto.

SEDE DI TERAMO

Convocazione: ore 8,30. Istituto tecnico commerciale « Vincenzo Comi », viale Bovio, Teramo.

SEDE DI TERNI

Convocazione: ore 8,30. Istituto tecnico industriale statale, viale Battisti, 131, Terni.

SEDE DI TORINO

Convocazione, ore 8. Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino.

SEDE DI TRAPANI

Convocazione: ore 8. Istituto magistrale statale « Rosina Salvo », via Virgilio, Trapani.

CANDIDATI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

I candidati residenti nella provincia di Trento sono convocati alle ore 8 per sostenere la prova scritta a Verona presso l'Ente autonomo fiere di Verona, padiglione n. 24, viale del Lavoro, 8, Verona.

SEDE DI TREVISO

Convocazione: ore 9. Istituto professionale di Stato per il commercio « Fabio Besta », borgo Cavour, 33, Treviso.

SEDE DI TRIESTE

Convocazione: ore 9. Università degli studi, edificio « A », aula « O », pianoterra, piazzale Europa, 1, Trieste.

SEDE DI UDINE

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico industriale « Arturo Malignani », viale Leonardo da Vinci, 10, Udine.

SEDE DI VARESE

Convocazione: ore 9. Sala « A » delle « Aule Seppilli » della facoltà universitaria di medicina e chirurgia, corsi di Varese, via Ottorino Rossi (vicinanze ex ospedale psichiatrico provinciale), Varese (Bizzozzero).

SEDE DI VENEZIA

Convocazione: ore 8,30. Istituto tecnico industriale statale « A. Pacinotti », via Caneve, 93, Venezia-Mestre.

SEDE DI VERCELLI

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico commerciale e per geometri « C. Cavour », corso Italia, 44, Vercelli.

SEDE DI VERONA

Convocazione: ore 8. Ente autonomo fiere di Verona, padiglione n. 24, viale del Lavoro, 8, Verona.

SEDE DI VICENZA

Convocazione: ore 9. Istituto tecnico commerciale « A. Fusinieri », viale G. D'Annunzio, 15, Vicenza.

SEDE DI VITERBO

Convocazione: ore 8,15. Istituto tecnico commerciale « Paolo Savi », viale Raniero Capocci, Viterbo.

Fermo restando che la prova scritta si svolgerà il giorno 29 dicembre 1983, nelle sedi e con le modalità di partecipazione sopra stabilite e che i candidati non avranno alcuna comunicazione in ordine alla prova stessa oltre il presente avviso, si avverte che eventuali ulteriori comunicazioni che si rendessero necessarie, per qualsiasi motivo, in relazione allo svolgimento del concorso, verranno effettuate esclusivamente mediante avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 7 febbraio 1984.

(6356)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a sette posti di referendario, da destinare alle sezioni della Corte dei conti nella regione Sicilia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerata l'opportunità di stabilire la sede delle prove scritte nella città di Palermo sede delle sezioni della Corte dei conti nella regione Sicilia, al fine di facilitare la partecipazione dei candidati residenti nella regione stessa e, quindi, risolvere in modo permanente la grave carenza di personale delle predette sezioni;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sette posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle sezioni della Corte dei conti nella regione Sicilia.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, forme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente Università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originari elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari al di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Palermo, presso l'Università degli studi, facoltà di economia e commercio, viale delle Scienze, parco d'Orléans, nei giorni 16, 17, 18 *e* 19 *aprile* 1984, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del « Corpus juris » e delle « institutiones » di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla segreteria della sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia, via Notarbartolo, 8, 90100 Palermo, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1983

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1983
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 302

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I
a) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II
a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III
a) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;

b) diritto processuale penale;

c) diritto internazionale pubblico e privato;

d) diritto ecclesiastico;

e) economia politica;

f) scienza delle finanze;

g) politica economica e finanziaria;

h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

(6399)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nelle province di Brescia, Cremona, Mantova, Milano e Varese.

Con decreto 26 settembre 1983, n. 591, del presidente della giunta regionale, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti e disponibili per il privato esercizio della provincia di Brescia:

Leno sede n. 3, Comezzano Cizzago sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'Igiene e la sanità pubblica di Brescia, via Cantore, 20, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 marzo 1984.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Brescia, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia in via Pontaccio, 10, Milano, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

Con decreto 26 settembre 1983, n. 592, del presidente della giunta regionale, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Cremona:

Acquanegra Cremonese sede unica, Azzanello sede unica, Bordolano sede unica, Campagnola Cremasca sede unica, Cappella Cantone sede unica, Capralba sede unica, Casale Cremasco Vidolasco sede unica, Casaletto Vaprio sede unica, Casteldidone sede unica, Castelgabbiano sede unica, Cella Dati sede unica, Cicognolo sede unica, Credera Rubbiano sede unica, Cremosano sede unica, Crotta d'Adda sede unica, Cumignano sul Naviglio sede unica, Formigara sede unica, Gabbioneta sede unica, Gadesco Pieve Delmona sede unica, Genivolta sede unica, Gerre de' Caprioli sede unica, Martignana Po sede unica, Monte Cremasco sede unica, Motta Baluffi sede unica, Pianengo sede unica, Pieranica sede unica, Pozzaglio sede unica, Quintano sede unica, S. Martino del Lago sede unica, Scandolara Ripa d'Oglio sede unica, Solarolo Rainerio sede unica, Spinadesco sede unica, Spineda sede unica, Ticengo sede unica, Torlino sede unica, Tornata sede unica, Torricella del Pizzo sede unica, Volongo sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Cremona, via Bellarocca, 7, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 marzo 1984.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Milano, o presso l'assessorato regionale alla sanità della Lombardia in via Pontaccio, 10, Milano, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

Con decreto 26 settembre 1983, n. 593, del presidente della giunta regionale, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della seguente sede farmaceutica urbana vacante e disponibile per il privato esercizio nella provincia di Mantova:

Mantova sede n. 6.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Mantova, via Mazzini, 15, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 marzo 1984.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Mantova, o presso l'assessorato regionale alla sanità della Lombardia, o presso il comune in cui la sede farmaceutica è messa a concorso.

Con decreto 26 settembre 1983, n. 590, del presidente della giunta regionale, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Milano:

sedi rurali: Casaletto Lodigiano sede unica, Dresano sede unica, Mediglia sede n. 2, Usmate Velate sede n. 2;

sedi urbane: Arese sede n. 3, Paderno Dugnano sede n. 10.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Milano, corso Italia n. 52, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 marzo 1984.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Milano, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia in via Pontaccio, 10, Milano, o presso ciascun comune in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

Con decreto 26 settembre 1983, n. 589, del presidente della giunta regionale, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della seguente sede farmaceutica rurale vacante e disponibile per il privato esercizio nella provincia di Varese:

Brenta sede unica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Varese, via Daverio, 10, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 15 marzo 1984.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Varese, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia in via Pontaccio, 10, Milano, o presso il comune in cui la sede farmaceutica è messa a concorso.

(6380-6400)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 326 del 28 novembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 52, in Galliate: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.